APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro I - Dei reati in generale
Titolo III - Del reato

Art. 65 Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante

Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

1. alla pena di morte è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni;
2. alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
3. le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo.